



Taglio di Po, lì 14/05/2026

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

Oggetto: Legge 124/2017 – Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nell'anno 2025 (scadenza 30 giugno 2026)

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo ricordare come ogni anno che l'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. (oggi espressamente richiamato anche dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184) impone a imprese, enti non profit, associazioni sportive dilettantistiche ed altri soggetti che abbiano incassato sovvenzioni, contributi, vantaggi o aiuti economici da Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di rendere pubbliche tali erogazioni entro **il 30 giugno 2026**.

Soggetti e soglia di applicazione

L'adempimento riguarda tutti i soggetti che, nel corso del 2025, abbiano ricevuto complessivamente **importi pari o superiori a 10.000 euro** da amministrazioni pubbliche o enti equiparati. SE TALE SOGLIA NON E' SUPERATA ALLORA NON C'E' NULLA DA FARE.

Modalità di pubblicazione

Società che redigono il bilancio in forma ordinaria: indicazione nella nota integrativa.

Soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e soggetti comunque non tenuti alla nota integrativa: pubblicazione entro il 30 giugno 2026 sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria.

Associazioni, fondazioni, ETS e altri soggetti interessati: pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa applicabile al soggetto interessato.

Il prospetto deve riportare, per ciascun beneficio: denominazione dell'ente erogante, importo incassato, data di percezione, causale o titolo dell'erogazione.

Regime sanzionatorio

La mancata pubblicazione entro il termine comporta:

- sanzione amministrativa pari all'**1 %** degli importi ricevuti, con minimo di **€ 2.000**;
- obbligo di adempiere nei successivi 90 giorni;
- in caso di ulteriore inadempienza, restituzione integrale dei contributi percepiti.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la registrazione nel registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017.

Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.

Cordialmente
Studio Duò e Associati